

STATUTO

SCUOLA MATERNA BABY PARK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
MATTATOIO 5

Numero REA: RC - 152838

Codice fiscale: 02179060807

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 9517 DI RACCOLTA

STATUTO

SCUOLA MATERNA BABY PARK
SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA -OGGETTO

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili.

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, con la denominazione SCUOLA MATERNA BABY PARK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", retta, ai sensi dell'art.2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2. Sede.

La società ha sede nel comune di Reggio di Calabria (prov. di Reggio di Calabria). L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune.

La società potrà nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3. Domicilio.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche esser sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

Articolo 5. Durata.

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6. Scopo ed oggetto.

La società, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui l'art.2514 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La società intende operare quale "cooperativa

a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla loro partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro al regolamento sopra citato, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui al punto a dell'art.1 comma 1 della legge n.381/1991. In particolare la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi estivi e non, luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della personalità;
- l'organizzazione e la sperimentazione di servizi socio educativi per la prima infanzia attraverso la predisposizione di attività educative, ludiche, culturali e d'aggregazione sociale per bambini anche di età inferiore ai tre anni;
- la realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche; la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto di terzi, di scuole per l'infanzia che favoriscano la crescita intellettuale, fisica e spirituale;
- servizi domiciliari per l'infanzia di assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia che presso la scuola o altre strutture di accoglienza.

Partecipare a gare di appalto istituite sia da enti pubblici che privati, per l'affidamento di servizi inerenti gli scopi sociali della cooperativa.

La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali, alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci e di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.

Articolo 7. Attività con i terzi.

La società cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art.2521 comma 2

c.c. nei limiti di legge e in via non prevalente.

SOCI

Articolo 8. Numero dei soci - Categorie di soci.

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso fra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Soci cooperatori:

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che – ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 – alle cooperative istituite ai sensi della suddetta legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
- c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Inoltre, nei soli casi in cui la cooperativa optasse per la disciplina residuale delle s.p.a. ovvero la compagine sociale contasse in futuro almeno nove soci, pur essendo regolata dalle norme in materia di s.r.l., potranno essere socie anche

- d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici - ri-storni.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

La remunerazione dell'attività lavorativa e gli scambi mutualistici in generale potranno essere attuati tramite l'attribu-

zione di ristorni, nei limiti di legge ed in via strettamente proporzionale all'apporto dei singoli ed allo scambio mutualistico.

I ristorni vengono determinati in sede di approvazione del bilancio, anche in base a quanto previsto nelle successive norme del presente statuto.

Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;

2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Articolo 9.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo amministrativo essere escluso il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 10.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo dal presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata A/R alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

Articolo 11.

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 12. Morte del socio.

Nel caso di decesso di un socio, ai sensi dell'art.2534 c.c., gli eredi o legatari della sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

Articolo 13. Liquidazione della quota del socio uscente.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e se non in contrasto con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della cooperativa.

Articolo 14. Trasferimento delle quote sociali.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c.

-----PATRIMONIO-----

Articolo 15. Patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in quote nominative, dal valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva ordinaria;
- d) dall'eventuale sopraprezzo;
- e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea riterrà opportuno costituirsi

Articolo 16

Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve della società non possono essere distribuite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni sociali

Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c.

Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 18. Versamenti e finanziamenti dei soci.

La società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

----- ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI -----

Articolo 19. Esercizio sociale.

L'esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 20. Bilancio.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Articolo 21. Destinazione degli utili.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli;

- a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2 c.c.;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett.a c.c. ed in osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, ai fini del mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente. L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater comma 3 c.c.

Articolo 22 Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri è per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 23. organi sociali.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.

d) Il Collegio Sindacale, da nominarsi ei casi previsti dalla legge.

----- ASSEMBLEA -----

Articolo 24. Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, con lettera consegnata raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avvio dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine dei giorni.

Articolo 25. Disciplina dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Ai sensi dell'art.2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio.

Articolo 26. Diritto di partecipazione in assemblea e di voto - Rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2538 comma1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ai sensi di legge dell'art.2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci in assemblea.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 28. Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a nove consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, e dunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dalla data di nomina.

I suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.

In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori,

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 29. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

renti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; il tutto nei limiti previsti dalla vigente Contrattazione collettiva;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Articolo 30 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa, ha la rappresentanza legale di diritto della Società, nonchè la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato, senza bisogno di alcuna delibera in tal senso, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici

con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Questi opererà su espressa delega scritta del Presidente, valida di volta in volta per singoli e determinati affari.

Articolo 31. Compensi degli amministratori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, per ragioni d'ufficio.-----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Articolo 32. Collegio sindacale.

Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, la cui composizione e funzionamento saranno regolati dalle norme di legge.

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 33. Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge.

Articolo 34. Devoluzione del patrimonio netto residuo.

Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d. c.c., l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

----- DEVOLUZIONE ED ARBITRI -----

Articolo 35. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge.

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Articolo 36. Regolamenti.

Ai sensi dell'art, 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Articolo 37. Rinvio.

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata, alle disposizioni sulle società cooperative sociali ed alle altre disposizioni vigenti.
F.ti LAMMENDOLA Annunziata Maria - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art.9 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, in conformità a quanto disposto nella Circolare n.60/e del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate del 29/03/2000.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.